



# Relazione sui diritti fondamentali 2017

## Pareri della FRA

*Nel 2016, sia l'UE che gli Stati membri si sono adoperati per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali con diverse iniziative, sebbene alcune misure abbiano rischiato di comprometterla. La Relazione sui diritti fondamentali 2017 della FRA fa il punto della situazione sui principali sviluppi in materia, identificando sia i risultati ottenuti sia le aree che destano ancora preoccupazione. Questa pubblicazione presenta i pareri della FRA sui principali sviluppi in aree tematiche coperte nonché una sintesi delle informazioni su cui si fondano tali pareri, tracciando un quadro sintetico ma informativo sulle principali criticità con cui si confrontano l'UE e gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali.*

### Indice

<b>focus</b> Tra promesse e risultati concreti: 10 anni di diritti fondamentali nell'UE .....	2
1. Carta dei diritti fondamentali dell'UE e relativo uso da parte degli Stati membri .....	4
2. Uguaglianza e non discriminazione .....	6
3. Razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata .....	8
4. Integrazione dei Rom .....	11
5. Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione .....	13
6. Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati .....	16
7. Diritti dei minori .....	19
8. Accesso alla giustizia compresi i diritti delle vittime di reato .....	21
9. Sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità .....	23



## Tra promesse e risultati concreti: 10 anni di diritti fondamentali nell'UE

***Il 10° anniversario dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) offre l'opportunità di riflettere su alcune delle dinamiche alla base dei principali sviluppi cui l'UE ha assistito in materia di diritti fondamentali dal 2007. Nel complesso, sembrano emergere due immagini parallele. Dal lato istituzionale, l'UE ha creato strumenti atti a promuovere e proteggere meglio i diritti fondamentali. Tuttavia, in alcuni settori le profonde lacune esistenti nell'applicazione dei diritti fondamentali sul campo si stanno aggravando. Per risolvere questa tensione occorre tradurre la teoria delle leggi in misure efficaci, così da far valere i diritti nella vita quotidiana di tutte le persone che vivono nell'UE. Oltre a riconoscere che i diritti fondamentali costituiscono una condizione preliminare per un processo legislativo e decisionale efficace, sarà utile stimolare l'interesse per i diritti umani, dare un volto ai diritti e utilizzare i diritti sociali ed economici in modo più coerente. Senza una cultura dei diritti fondamentali saldamente integrata, che offra vantaggi concreti, per molte persone che vivono nell'UE verrà meno il senso di appartenenza ai valori dell'Unione.***

I recenti sviluppi politici, sociali ed economici hanno dimostrato che ciò che è stato spesso considerato nell'ultimo decennio come uno sviluppo naturale verso un maggiore rispetto dei diritti fondamentali può facilmente perdere terreno. Questa regressione può essere parzialmente attribuita al fatto che, quando i legislatori nazionali e dell'UE hanno celebrato progressi a livello formale, spesso questi non sono stati tradotti in azioni di miglioramento concrete nella vita delle persone. Per troppi, i diritti fondamentali rimangono un concetto astratto sancito dalla legge, piuttosto che una serie di strumenti pratici ed efficaci che possono e fanno la differenza nella loro vita di ogni giorno. Si tratta di una verità inquietante, una di quelle verità che vengono ricordate con forza all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ogniqualvolta interagisce con le persone i cui diritti sono spesso violati e le cui percezioni ed esperienze sono impresse nelle indagini su larga scala dell'Agenzia e nei progetti sul campo.

Volgendo lo sguardo indietro a ciò che si è fatto per i diritti fondamentali negli ultimi dieci anni, il decennio sembra che proietti due immagini divergenti che conducono alle seguenti conclusioni.

Da una parte, l'UE ha tradotto il suo impegno consolidato verso i diritti umani oltre i propri confini in una serie di politiche interne volte a tutelare e promuovere i diritti fondamentali nei 28 Stati membri dell'UE. Sono due le tappe principali che riflettono tale cambiamento:

- l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; e
- la creazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali.

Un'altra pietra miliare è l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come prescritto dal trattato di Lisbona.

Dall'altra parte, l'applicazione dei diritti fondamentali sul campo continua a essere motivo di grande preoccupazione. Questa situazione è inasprita da un contesto politico in cui parti dell'elettorato e dei suoi rappresentanti sembrano mettere in discussione sempre più non solo certi diritti ma anche il concetto stesso di una politica basata sui diritti.



Guardando al futuro, l'UE e i suoi Stati membri dovranno trovare dei modi efficaci per:

- neutralizzare la sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche e le minacce percepite derivanti, ad esempio, dall'immigrazione o dalla globalizzazione;
- evidenziare i vantaggi dei diritti fondamentali per tutti i cittadini dell'UE.

Gli Stati membri dell'UE non hanno ancora integrato pienamente una "cultura della Carta dei diritti" nelle loro procedure amministrative, legislative e giudiziarie. Né l'UE sfrutta interamente il potenziale di tutti i diritti della Carta (compresi i diritti socio-economici) o la loro funzione di guida nelle proprie attività. L'UE non richiede sistematicamente consulenza socio-giuridica indipendente quando legifera. Inoltre l'UE non ha ancora aderito alla Convenzione europea dei diritti umani e non

sottostà ad alcun controllo giudiziario esterno (da parte della CEDU). In più, persiste il divario tra le politiche interne sui diritti fondamentali dell'UE e il suo impegno esterno per i diritti umani.

Far combaciare questi due percorsi è un invito ad agire senza indugio per colmare il divario esistente fra la teoria del quadro dei diritti fondamentali e i risultati dell'applicazione dei diritti fondamentali nella pratica. È necessario che tutti i soggetti coinvolti rilancino il loro impegno a garantire, insieme, che i diritti fondamentali si traducano in cambiamenti reali nella vita delle persone. Solo un'azione rinnovata in quest'ottica ci consentirà, nel 2027, di guardare indietro a un decennio costruttivo nel quale l'UE e i suoi Stati membri avranno realizzato concretamente i loro valori condivisi di "dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze".

# 1. Carta dei diritti fondamentali dell'UE e relativo uso da parte degli Stati membri

***La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea integra i documenti nazionali sui diritti umani e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il suo potenziale non è stato ancora pienamente valorizzato, tant'è vero che i riferimenti alla Carta nei tribunali, nei parlamenti e nei governi nazionali sono esigui e spesso superficiali. Tuttavia, vi sono esempi del valore aggiunto della Carta che traggono beneficio dalla sua incorporazione nel diritto dell'Unione, soprattutto nelle decisioni dei tribunali. Nel frattempo, agli Stati membri dell'UE continuano a mancare politiche intese a promuovere la Carta, sebbene sembri che si stia consolidando la consapevolezza della necessità di formare operatori del diritto sulle questioni relative alla Carta.***

In forza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è vincolante per gli Stati membri dell'UE quando agiscono nel campo di applicazione del diritto dell'UE. Il legislatore UE incide, direttamente o indirettamente, sulle vite delle persone che vivono nell'UE. Il diritto dell'UE è pertinente nella maggior parte degli ambiti politici. Su queste premesse, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbe costituire una norma pertinente nello svolgimento dei compiti quotidiani di giudici o funzionari pubblici negli Stati membri. Tuttavia, le prove della FRA indicano un uso piuttosto limitato della Carta a livello nazionale da parte delle magistrature e delle amministrazioni. Una maggiore consapevolezza potrebbe contribuire a una maggiore e più coerente applicazione della Carta a livello nazionale.

## Parere della FRA 1.1

*L'UE e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli approcci tra giudici e amministrazioni all'interno degli Stati membri ma anche tra i diversi Stati. Nel favorire tale scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le opportunità di finanziamento esistenti, ad esempio quelle nell'ambito del programma Giustizia.*

A norma dell'articolo 51 (ambito di applicazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tutte le legislazioni nazionali che danno attuazione al diritto dell'UE devono conformarsi alla Carta. Come negli anni precedenti, nel 2016 il ruolo della Carta nei processi legislativi a livello nazionale è rimasto limitato: la Carta non è una norma applicata in modo esplicito e regolare nelle procedure per verificare la legalità o valutare l'impatto delle norme di prossima emanazione – contrariamente a quanto avviene per gli strumenti nazionali sui diritti umani che sono sistematicamente inclusi in tali procedure. Inoltre, proprio come negli anni precedenti, i tribunali nazionali che hanno usato la Carta per molte delle loro decisioni, lo hanno fatto senza fornire indicazioni argomentate sui motivi alla base dell'applicabilità della Carta nelle circostanze specifiche.

## Parere della FRA 1.2

*I giudici nazionali e i governi/parlamenti nazionali potrebbero considerare la possibilità di sottoporre tali strumenti a un esame più coerente alla luce dell'articolo 51 (ambito di applicazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE al fine di valutare se una causa giudiziaria o un fascicolo legislativo sollevi questioni ai sensi della Carta. L'elaborazione di manuali standardizzati sulle procedure concrete da seguire per verificare l'applicabilità della Carta – procedure che per il momento sono applicate solo in un numero molto limitato di Stati membri – potrebbe fornire agli operatori della giustizia uno strumento per valutare la pertinenza della Carta in una particolare causa o proposta legislativa.*

A norma dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a rispettare e osservare i principi e i diritti stabiliti nella Carta stessa, nonché a "promuovere" attivamente l'applicazione di tali principi e diritti. Alla luce di questo, ci si aspetterebbe quindi di trovare più politiche che promuovono la Carta e i suoi diritti a livello nazionale. Considerando che tali politiche sono rare, sembrano essere aumentati gli sforzi per garantire una formazione in materia di diritti umani ai gruppi professionali competenti.

#### Parere della FRA 1.3

*Gli Stati membri dovrebbero verificare i fascicoli legislativi e le politiche pertinenti nel rispetto della Carta e accrescere gli sforzi per garantire che gli obblighi sanciti dalla Carta vengano integrati ogniqualvolta gli Stati agiscono nell'ambito del diritto dell'UE. A tal fine, potrebbero elaborare delle politiche volte in modo specifico a promuovere la consapevolezza dei diritti sanciti dalla Carta nonché inserire moduli specifici di formazione nei programmi di studio dei magistrati nazionali e degli altri operatori della giustizia. Come ha evidenziato la FRA negli anni precedenti, è consigliabile che gli Stati membri integrino la formazione sulla Carta nel quadro più ampio dei diritti umani, incluse la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

## 2. Uguaglianza e non discriminazione

***Non c'è stato accordo fra gli Stati membri dell'UE sulla proposta di direttiva sulla parità di trattamento prima della fine del 2016. Diversi Stati membri, tuttavia, hanno continuato ad estendere la protezione contro la discriminazione a diversi ambiti della vita. Varie sentenze di tribunali nazionali hanno accolto i diritti delle persone con disabilità, e diverse iniziative a livello internazionale, europeo e nazionale hanno cercato di promuovere ulteriori progressi nel campo dell'uguaglianza LGBTI. Intanto, misure e proposte finalizzate a vietare determinati capi di abbigliamento hanno suscitato dibattiti sulla libertà di religione e di credo, tra i timori causati dalla minaccia del terrorismo. Con l'approssimarsi della fine dell'anno si è affermata l'idea che contrastare la discriminazione dalla prospettiva di un singolo motivo non consenta di cogliere i vari aspetti della discriminazione vissuta dalle vittime nella propria vita quotidiana.***

I negoziati sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva sulla parità di trattamento) sono entrati nell'ottavo anno di svolgimento nel 2016. L'adozione di questa direttiva garantirebbe nell'UE e negli Stati membri un quadro giuridico completo paritario contro la discriminazione fondata su questi motivi. Alla fine dell'anno, i negoziati non avevano raggiunto l'unanimità richiesta nel Consiglio dell'UE per l'adozione della direttiva, con due Stati membri che hanno avanzato delle riserve generali nei confronti della proposta. Come risultato, il diritto dell'UE è ancora segnato a tutti gli effetti da una gerarchia di motivi per i quali è assicurata la protezione contro la discriminazione. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali (principio di non discriminazione) vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare i provvedimenti opportuni per combattere le

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

### Parere della FRA 2.1

***Il legislatore dell'UE dovrebbe valutare tutte le strade percorribili per far sì che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento sia adottata rapidamente al fine di garantire parità di protezione contro la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nei vari ambiti fondamentali della vita.***

Come negli anni precedenti, anche nel 2016 gli Stati membri dell'UE hanno esteso il concetto di protezione contro la discriminazione, prendendo in considerazione ulteriori motivi e diversi ambiti della vita. Ad esempio, alcuni Stati membri hanno introdotto nelle relative legislazioni nazionali la condizione socio-economica di una persona o il cambiamento di genere tra i motivi per i quali è assicurata la protezione. Altri Stati membri hanno esteso la legislazione contro la discriminazione ad ambiti quali la protezione dei consumatori, le clausole relative al licenziamento per motivi d'età e l'età pensionabile. Tali passi contribuiscono ulteriormente a contrastare la discriminazione e a favorire la parità di trattamento in un'ampia gamma di ambiti fondamentali della vita.

## Parere della FRA 2.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare la possibilità di aggiungere ulteriori motivi di protezione contro la discriminazione al fine di ampliare l'ambito di applicazione della legislazione nazionale contro la discriminazione.*

Nel 2016, in un contesto di forti tensioni causate dalla minaccia del terrorismo nell'UE, i tribunali nazionali hanno dovuto affrontare la questione relativa alle condizioni in cui risulta accettabile vietare particolari tipi di abbigliamento, con le relative cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Dette cause hanno mostrato come l'introduzione di tali divieti rischi di colpire in maniera sproporzionata e portare a discriminazioni nei confronti delle donne musulmane che scelgono di indossare taluni indumenti come espressione della propria identità religiosa o delle proprie convinzioni personali. L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce a ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, sia individualmente che collettivamente. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibisce qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla religione o convinzione personale. Come inoltre previsto all'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

## Parere della FRA 2.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prestare la massima attenzione alla necessità di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali prima di considerare qualsivoglia divieto relativamente a simboli o indumenti legati alla religione. Qualsiasi proposta legislativa o amministrativa a tal fine non dovrebbe limitare in maniera sproporzionata la libertà di esercitare la propria religione. Nella valutazione sull'eventuale introduzione di tali divieti dovrebbero essere inserite sin dall'inizio considerazioni sui diritti fondamentali e il requisito della proporzionalità.*

Il 2016 ha visto affermarsi l'idea che contrastare la discriminazione dalla prospettiva di un singolo motivo non consente di cogliere i vari modi in cui le persone subiscono la discriminazione nella propria vita quotidiana. Ciò è evidenziato, a livello nazionale, dalla costante tendenza ad ampliare l'ambito di applicazione della legislazione contro la discriminazione, aggiungendo ulteriori motivi e/o ambiti della vita per i quali è assicurata la protezione all'interno della legislazione nazionale pertinente. Inoltre, l'UE e gli Stati membri tendono ancora a non occuparsi in modo esplicito della discriminazione multipla in sede di sviluppo degli strumenti normativi e politici. Alla fine del 2016, solo nove Stati membri dell'UE avevano trattato in modo esplicito il tema della discriminazione multipla all'interno della legislazione nazionale. Tale approccio può portare a un migliore riconoscimento delle modalità in cui le persone subiscono la discriminazione nella vita quotidiana e consentire l'elaborazione di piani d'azione che favorirebbero realmente l'inclusione.

## Parere della FRA 2.4

*L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero prendere atto della discriminazione multipla e intersezionale in sede di sviluppo e attuazione degli strumenti normativi e politici per contrastare la discriminazione, favorire la parità di trattamento e promuovere l'inclusione.*

### 3. Razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata

**Le reazioni razziste e xenofobe nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti non sono cessate in tutta l'Unione europea nel 2016. I musulmani hanno avvertito una crescente ostilità e intolleranza, mentre la discriminazione e il sentimento antirom hanno continuato ad affliggere la popolazione ROM. La Commissione europea ha istituito un gruppo ad alto livello per combattere razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza a sostegno delle iniziative nazionali portate avanti in questo campo, nonché per contrastare i crimini generati dall'odio e l'incitamento all'odio. Gli Stati membri dell'UE hanno preso di mira i crimini generati dall'odio in svariati modi: rivedendo le classificazioni dei pregiudizi, conducendo campagne di sensibilizzazione ed erogando formazione specializzata a funzionari di polizia e pubblici ministeri. Nel contempo, la Commissione europea ha continuato a monitorare l'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale. Alcune delle sfide ricorrenti sono costituite da vari impedimenti all'efficacia e all'indipendenza degli organismi per l'uguaglianza, dalla definizione discriminatoria di profili etnici e da una mancanza di piani d'azione nazionali per combattere il razzismo.**

Le reazioni di stampo razzista e xenofobo all'arrivo di rifugiati, richiedenti asilo e migranti nell'UE che hanno segnato il 2015 sono continuate senza sosta nel 2016. Tra queste vi sono: incitamento all'odio, minacce, reati generati dall'odio e perfino omicidio. Tuttavia, sono molto pochi gli Stati membri che raccolgono dati specifici relativi agli episodi che colpiscono i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. A tal fine, assume particolare rilevanza l'attuazione dell'articolo 1 della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, che delinea le misure che gli Stati membri devono adottare per punire determinati comportamenti intenzionali di stampo razzista e xenofobo. L'articolo 4, lettera a), della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) obbliga gli Stati parte della convenzione a considerare un reato punibile per legge ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza rivolto contro qualsiasi razza o gruppo di individui. Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD).

#### Parere della FRA 3.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero provvedere affinché ogni presunto reato generato dall'odio o incitamento all'odio – compresi quelli che colpiscono direttamente richiedenti asilo, rifugiati e migranti – sia effettivamente indagato, perseguito e sottoposto a giudizio. Ciò deve essere fatto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti ed eventualmente delle disposizioni della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia dell'UE, agli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di reati generati dall'odio e incitamento all'odio. Gli Stati membri potrebbero raccogliere una quantità maggiormente dettagliata di dati relativi agli incidenti che colpiscono direttamente rifugiati, richiedenti asilo e migranti.*

Pochi Stati membri dell'UE hanno dedicato piani d'azione nazionali mirati a contrastare la discriminazione razziale, il razzismo o la xenofobia in atto nel 2016. Questo è il caso della dichiarazione e del programma d'azione di Durban delle Nazioni Unite risultato della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, sebbene conferisca agli stati la responsabilità primaria per combattere il razzismo, la



discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. L'attuazione di tali piani fornirebbe un mezzo efficace per garantire agli Stati membri dell'UE di soddisfare i propri obblighi ai sensi della direttiva sull'uguaglianza razziale e la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia. Il gruppo di alto livello dell'UE sulla lotta a razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza – costituito nel giugno 2016 – fornisce agli Stati membri dell'UE un forum per lo scambio di pratiche al fine di garantire un'efficace attuazione di tali piani d'azione.

### Parere della FRA 3.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adottare piani d'azione nazionale specifici per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. In tal senso, gli Stati membri potrebbero seguire gli orientamenti esaustivi e pratici offerti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo su come sviluppare questi piani specifici. Conformemente a tali orientamenti, i piani d'azione dovrebbero definire obiettivi e azioni, nominare organismi statali responsabili, definire scadenze, inserire indicatori di prestazione e fornire meccanismi di controllo e verifica.*

La raccolta sistematica di dati disaggregati relativi agli episodi di discriminazione etnica, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio può contribuire a migliorare l'applicazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia. Tali dati facilitano altresì la valutazione delle politiche e dei piani d'azione volti a prevenire e contrastare il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata. I dati raccolti dalla FRA mostrano, tuttavia, che persistono carenze nelle modalità in cui gli Stati membri dell'UE registrano gli episodi di discriminazione etnica e i reati di stampo razzista. Gli episodi che non vengono denunciati rimangono invisibili e precludono la possibilità alle vittime di avvalersi dei mezzi di ricorso. Ciò assume particolare rilevanza se si considera che gli Stati membri dell'UE si sono assunti l'obbligo di assicurare attivamente la protezione effettiva delle vittime, nonché di garantirne l'accesso a una protezione e a mezzi di ricorso efficaci in forza dell'articolo 6 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Attraverso il gruppo di alto livello dell'UE sulla lotta a razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, la FRA continua a collaborare con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le organizzazioni internazionali per contribuire a migliorare la registrazione e la raccolta dei dati sui reati generati dall'odio.

### Parere della FRA 3.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adottarsi per registrare, raccogliere e pubblicare sistematicamente ogni anno dati comparabili sulla discriminazione etnica e sui reati generati dall'odio e utilizzarli per predisporre risposte politiche e giuridiche efficaci basate su dati oggettivi. Questi dati dovrebbero comprendere le diverse motivazioni dei pregiudizi, nonché altre caratteristiche quali il luogo degli episodi e informazioni anonimizzate sulle vittime e sugli autori di tali episodi. Tutti i dati dovrebbero essere raccolti in conformità ai quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.*

I dati raccolti nel 2016 mostrano che diversi organismi per la parità sono stati soggetti a tagli di bilancio e di personale o modifiche legislative relative ai rispettivi mandati, che potrebbero incidere sul loro effettivo funzionamento. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sull'uguaglianza razziale obbliga tutti gli Stati membri a istituire uno o più organismi per la parità ai fini della promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tuttavia, la direttiva prevede soltanto norme minime per le competenze degli organismi di parità. Nell'ambito della protezione dei dati, il diritto dell'UE fa esplicito riferimento all'indipendenza e definisce i requisiti per tale indipendenza. Il regolamento generale sulla protezione dei dati, adottato nel 2016, prevede di destinare alle autorità per la protezione dei dati sufficienti "risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture".

### Parere della FRA 3.4

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero destinare agli organismi per la parità le risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture per consentire loro di assolvere le proprie funzioni e ricorrere ai loro poteri nell'ambito dei rispettivi mandati giuridici in modo efficace e indipendente.*

Nel 2016 i membri delle minoranze etniche hanno continuato a essere oggetto di profilazioni etniche discriminatorie da parte della polizia, in un contesto di forti tensioni causate dagli attacchi terroristici negli Stati membri dell'UE. Questa pratica è in contrasto con i principi della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, con l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con

le disposizioni del diritto primario e derivato dell'UE. La formazione e il controllo interno potrebbero contribuire a individuare le minoranze etniche che vengono prese di mira in maniera sproporzionata e condurre le autorità competenti a intraprendere azioni correttive.

#### Parere della FRA 3.5

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero porre fine alle forme discriminatorie di profilazione etnica. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso l'erogazione di una formazione sistematica in materia di diritto contro la discriminazione ai funzionari delle autorità di contrasto, nonché consentendo loro di comprendere meglio i pregiudizi inconsci e sfidare stereotipi e pregiudizi. Questo tipo di formazione potrebbe altresì favorire la sensibilizzazione in merito alle conseguenze della discriminazione e a come aumentare la fiducia delle persone nella polizia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE potrebbero considerare la possibilità di registrare l'uso dei poteri di fermo e perquisizione, registrando soprattutto l'origine etnica di coloro che sono posti in stato di fermo, conformemente ai quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.*



## 4. Integrazione dei Rom

**Nonostante gli ambiziosi obiettivi fissati dalle strategie nazionali di integrazione dei Rom e il contributo significativo dei fondi UE, sono stati scarsi i progressi visibili nel 2016. L'anno scorso, le indicazioni sulla situazione dei Rom per quanto riguarda occupazione, istruzione, alloggio e salute dimostrano che i progressi sono stati lenti rispetto all'attuazione del quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. La discriminazione e il sentimento antirom persistono e la segregazione de facto nell'accesso all'alloggio e all'istruzione continua a colpire molti Rom. La proposta del pilastro europeo dei diritti sociali potrebbe dare nuovo slancio alle iniziative di integrazione dei Rom, qualora includa un riferimento esplicito al diritto alla non discriminazione garantito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.**

Durante il 2016, i Rom nell'UE hanno continuato a subire forme di discriminazione, segregazione ed esclusione sociale. I progressi limitati nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom rivelano la necessità di una revisione approfondita degli interventi proposti e pianificati. Esiste inoltre la necessità di promuovere la partecipazione attiva e significativa dei Rom, specialmente a livello locale. Affinché l'integrazione dei Rom a livello locale abbia successo, assume la massima importanza il coinvolgimento attivo di molteplici parti interessate, comprese le autorità locali, la società civile e i rappresentanti di tutti i settori della popolazione locale. La partecipazione a livello nazionale deve essere tradotta in un impegno a livello locale dei Rom e delle autorità locali per produrre risultati tangibili sul campo che possano essere monitorati.

### Parere della FRA 4.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere le rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom (o una serie di misure politiche integrate) per garantire agli stessi Rom la possibilità di impegnarsi attivamente nel processo di inclusione dei Rom. Gli Stati membri dovrebbero individuare e attuare in maniera esplicita misure specifiche volte a promuovere l'impegno e la partecipazione attivi e significativi dei Rom, soprattutto a livello locale.*

I risultati della seconda fase dell'indagine dell'Unione europea sulle minoranze e la discriminazione (EU-MIDIS II) condotta dalla FRA mostrano che nel 2016 i Rom hanno continuato a essere oggetto di discriminazione a causa della loro origine etnica. Subiscono episodi di esclusione sociale ed emarginazione, esacerbati dalla povertà, oltre a essere vittime di reati generati dall'odio. La

maggior parte dei Rom che vive nell'UE non gode ancora del rispettivo diritto alla non discriminazione come previsto ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva sull'uguaglianza razziale e degli altri strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani. Sebbene la direttiva sull'uguaglianza razziale vieti la discriminazione etnica e la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia dell'UE stabilisca sanzioni penali, tali misure da sole non sono sufficienti a contrastare la discriminazione dei Rom. Devono essere combinate con politiche di inclusione attiva al fine di contrastare la disuguaglianza razziale e la povertà che i Rom subiscono frequentemente.

### Parere della FRA 4.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire l'applicazione effettiva della direttiva sull'uguaglianza razziale e della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per contrastare la discriminazione persistente contro i Rom e il sentimento antirom. Dovrebbero adottare misure politiche esplicite per affrontare il sentimento antirom nelle rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom o nella serie di misure politiche integrate.*

I risultati della seconda indagine dell'Unione europea sulle minoranze e la discriminazione condotta dalla FRA mostrano che l'occupazione è uno dei settori in cui la discriminazione contro i Rom innesca una reazione a catena di altre vulnerabilità – vale a dire relative a reddito, istruzione e condizioni abitative. Intere famiglie, non solo i disoccupati, sostengono il peso delle implicazioni negative della disoccupazione. I bambini e gli adolescenti Rom e le donne Rom rappresentano dei gruppi particolarmente vulnerabili, poiché i loro diritti sono esposti a rischio di violazione.

Parere della FRA 4.3

*L'UE dovrebbe considerare l'inclusione dell'integrazione dei Rom nell'ambito della proposta del pilastro europeo dei diritti sociali. Il pilastro dovrebbe prevedere disposizioni specifiche volte a contrastare il rischio della discriminazione strutturale, ad esempio rafforzando le disposizioni in materia di trattamento paritario sul luogo di lavoro e garantendo alle popolazioni emarginate la possibilità di esercitare effettivamente i propri diritti.*

Rilevare i progressi relativi all'integrazione dei Rom richiede dati solidi – sia sulle misure adottate, che sui processi e sui risultati a favore delle persone. È necessario fare di più per garantire la disponibilità di una raccolta di dati robusta e un solido controllo dell'integrazione dei Rom. La relazione speciale della Corte dei conti europea in merito alle iniziative politiche e al sostegno finanziario dell'UE per l'integrazione dei Rom ha confermato questa necessità. La relazione rivela che la mancanza di dati globali e robusti rimane problematica non solo in connessione ai progetti,

ma anche per l'elaborazione di politiche a livello nazionale e dell'UE. Tuttavia, esistono strumenti che consentono un controllo solido e gli attori pertinenti possono utilizzarli.

Parere della FRA 4.4

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero raccogliere – in conformità ai quadri giuridici nazionali, alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e all'impegno attivo e significativo delle comunità Rom – dati anonimi disaggregati per identità etnica, consentendo la valutazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom e delle politiche sull'inclusione dei Rom. Eurostat potrebbe includere domande pertinenti nelle indagini su larga scala, come l'indagine sulle forze di lavoro e le statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita, seguendo in tal modo le raccomandazioni della Corte dei conti europea. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sviluppare o utilizzare gli strumenti di controllo esistenti delle strategie nazionali di integrazione dei Rom per valutare l'impatto delle misure di integrazione dei Rom.*



## 5. Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione

***Più di 5 000 persone hanno perso la vita attraversando il mare per raggiungere l'Europa nel 2016, sebbene gli ingressi irregolari via mare siano calati di oltre il 60 % dal 2015, totalizzando circa 350 000 arrivi nel 2016. Sono stati proposti cambiamenti di vasta portata al sistema europeo di asilo e, nel contempo, sono state intensificate le attività per migliorare l'efficienza delle politiche di rimpatrio. L'accesso a vie legali per raggiungere la sicurezza in Europa è rimasto un'illusione per la maggior parte dei migranti; in alcuni Stati membri, infatti, nuove restrizioni al ricongiungimento familiare annullano i limitati progressi ottenuti sul fronte delle ammissioni umanitarie. I sistemi informatici sono stati rafforzati per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare e rispondere alle minacce di reati gravi. Intanto, l'integrazione dell'elevato numero di persone cui è stata concessa la protezione internazionale si è rivelata impegnativa, anche nel contesto educativo.***

Nel 2016, le istituzioni e gli Stati membri dell'UE hanno compiuto sforzi significativi al fine di sviluppare ulteriori sistemi di informazione per la gestione della migrazione e per scopi di sicurezza interna. I sistemi esistenti sono stati modificati e sono stati proposti nuovi sistemi. Il piano per il futuro è quello di rendere tali sistemi "interoperabili", permettendo alle autorità competenti di accedere a più sistemi contemporaneamente. La prossima pubblicazione della FRA riguardo all'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE affronterà le preoccupazioni relative ai diritti fondamentali. In molti casi, l'impatto dei sistemi di informazione sui diritti fondamentali non è immediatamente visibile. Un individuo può subire le conseguenze della memorizzazione di dati errati di carattere personale solo anni dopo – ad esempio al momento della richiesta di un visto o permesso di soggiorno. L'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare il principio di limitazione delle finalità (vale a dire che i dati vengono utilizzati soltanto per le finalità per cui sono stati raccolti) rappresenta uno dei parametri di riferimento quando si sviluppano soluzioni tecniche al fine di migliorare l'interoperabilità fra sistemi di informazione. Pertanto, tutte le fasi volte a migliorare i sistemi di informazione esistenti e a crearne di nuovi dovrebbero essere sottoposte a una valutazione globale dell'impatto sui diritti fondamentali.

### Parere della FRA 5.1

*L'UE e gli Stati membri dovrebbero garantire che i sistemi di informazione per la gestione della migrazione siano progettati per permettere ai funzionari responsabili della gestione dei dati in essi contenuti di accedervi solo in base al proprio profilo lavorativo. I funzionari dovrebbero avere accesso soltanto ai dati pertinenti ai compiti specifici da essi svolti in un preciso momento nel tempo ed essere pienamente consapevoli delle banche dati consultate. Poiché l'interoperabilità si traduce in una più facile accessibilità a una maggiore quantità di dati, compresi i dati biometrici, gli Stati membri dovrebbero sviluppare norme di qualità e procedure amministrative per garantire l'accuratezza dei dati e limitare i rischi della condivisione non autorizzata dei dati con terzi o altri paesi. Dovrebbero inoltre introdurre tutele specifiche volte a garantire che l'interoperabilità non produca effetti negativi sui diritti delle persone vulnerabili, come i richiedenti protezione internazionale o i bambini e gli adolescenti, né profilazione discriminatoria.*

L'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, insieme al diritto derivato dell'UE in materia di asilo e di rimpatrio, prevede che gli Stati membri analizzino per ogni singolo caso la fattibilità di misure più tenui prima di ricorrere alla privazione della libertà. Alla fine del 2016, tutti gli Stati membri dell'UE hanno fornito nelle proprie legislazioni nazionali alternative alla detenzione, sebbene in alcuni casi soltanto per specifiche categorie. Tuttavia, l'inclusione, nell'ambito della legislazione nazionale, di alternative al trattenimento non ne garantisce di per sé l'applicazione. In pratica, le alternative rimangono poco utilizzate.

#### Parere della FRA 5.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero richiedere alle autorità responsabili di analizzare per ogni singolo caso se può essere raggiunto un obiettivo legittimo attraverso misure meno coercitive prima di emettere una misura di sicurezza privativa della libertà. In caso contrario, le autorità dovranno fornire motivazioni in fatto e in diritto.*

Le vie legali per raggiungere la sicurezza hanno continuato a essere illusorie per la maggior parte dei rifugiati. Nel 2016 è stato registrato qualche progresso in materia di reinsediamento, che tuttavia è stato compensato da un passo a ritroso relativo al ricongiungimento familiare, con diversi Stati membri dell'UE che hanno introdotto restrizioni nelle rispettive legislazioni nazionali. Qualesivoglia azione intrapresa da uno Stato membro, laddove agisca nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, deve rispettare i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale sancisce all'articolo 7 il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nel caso dei rifugiati e delle persone cui è stata concessa protezione sussidiaria, si deve normalmente assumere che ostacoli insormontabili impediscono alle loro famiglie di vivere nel proprio paese di origine e che la

creazione della vita familiare in un paese di transito di solito non è un'opzione valida.

#### Parere della FRA 5.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare la possibilità di utilizzare programmi a favore dei rifugiati e programmi di mobilità regolari più a misura di rifugiato, al fine di promuovere percorsi legali di ammissione nell'UE. In tale contesto, dovrebbero astenersi dall'adottare una legislazione che si tradurrebbe nell'ostacolare, impedire o ritardare in modo significativo il ricongiungimento familiare delle persone beneficiarie di protezione internazionale.*

*L'UE potrebbe considerare la possibilità di regolare il ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione sussidiaria per rispondere ai differenti approcci adottati dagli Stati membri.*

Sostenere il diritto all'istruzione per ogni bambino e adolescente nel continuo flusso di famiglie di migranti e rifugiati nell'UE costituisce una grande responsabilità per gli Stati membri dell'UE. L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 28 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia garantiscono il diritto all'istruzione per ogni bambino e adolescente, compresi i minori migranti e rifugiati. Fare in modo che tutti i bambini e gli adolescenti godano del proprio diritto all'istruzione non solo andrà a loro beneficio, ma anche delle società in cui vivranno. Tale aspetto evidenzia quanto sia importante e vantaggioso investire nei diritti umani, sia per l'economia che per la società in generale. Il 2016 mostra che la maggior parte degli Stati membri ha fornito assistenza linguistica con l'obiettivo di integrare i bambini e gli adolescenti migranti e rifugiati nelle classi regolari, favorendo la socializzazione con altri bambini e adolescenti e investendo nella coesione sociale sostenibile e a lungo termine. Tuttavia, il livello di separazione e segregazione scolastica rimane troppo alto.



## Parere della FRA 5.4

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che i bambini e gli adolescenti migranti e rifugiati ricevano un valido sostegno attraverso l'assistenza linguistica, sociale e psicologica sulla base di valutazioni individuali delle loro esigenze. In questo modo sarà possibile prepararli a frequentare la scuola e a integrarsi con successo nell'ambito dell'istruzione e nelle comunità locali. Dovrebbero essere applicate politiche e misure finalizzate a evitare la separazione e la segregazione scolastica, nonché a promuovere l'accesso di bambini e adolescenti migranti e rifugiati alle classi regolari e al sistema scolastico tradizionale.*

I dati in possesso della FRA mostrano che nel 2016 la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha intensificato i propri sforzi per introdurre i bambini e gli adolescenti migranti e rifugiati nell'istruzione e sostenere la loro integrazione. Tuttavia, in pochissimi casi, ci sono ancora bambini e adolescenti migranti e rifugiati che non frequentano la scuola; alcune comunità locali e i genitori dei minori autoctoni reagiscono in maniera negativa o addirittura violenta contro la loro scolarizzazione insieme agli altri bambini e adolescenti. Le manifestazioni di intolleranza e odio contro i bambini e gli adolescenti migranti e rifugiati e le rispettive famiglie che conducono alla privazione del diritto all'istruzione dei bambini e degli adolescenti violano la legislazione dell'UE e nazionale in materia di discriminazione e odio. Rispondere alle preoccupazioni dei genitori può sostenere l'integrazione e promuovere la partecipazione dei migranti e dei rifugiati nelle comunità locali.

## Parere della FRA 5.5

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero contrastare adeguatamente le reazioni discriminatorie o violente contro la scolarizzazione dei bambini e degli adolescenti migranti e rifugiati, sia attraverso il rispetto della legge sia promuovendo la comprensione reciproca e la coesione sociale. Dovrebbero adottare misure positive per contrastare i pregiudizi e contribuire a sradicare le preoccupazioni infondate. Inoltre, le autorità degli Stati membri dovrebbero rispettare leggi e norme, in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE, contro la discriminazione e i reati generati dall'odio in qualsiasi ambito, comprese l'origine etnica, la razza e la religione.*

Coinvolgere i genitori e le famiglie di bambini e adolescenti nella vita scolastica e sostenere i loro sforzi per essere coinvolti rappresenta una parte fondamentale del processo educativo e di integrazione. Un terzo degli Stati membri dell'UE prevede misure volte a sostenere e incoraggiare i genitori e le famiglie di bambini e adolescenti migranti e rifugiati coinvolgendoli nel processo educativo attraverso l'informazione, la mediazione e l'assistenza linguistica. Tali misure possono migliorare le prestazioni scolastiche dei bambini e degli adolescenti, la loro integrazione e quella delle rispettive famiglie nell'ambito dell'istruzione e nelle comunità locali, nonché promuovere relazioni migliori con la comunità. La European Integration Network (rete europea per l'integrazione), il cui status è stato aggiornato mediante il piano d'azione in materia di integrazione della Commissione europea varato nel giugno 2016, rappresenta un quadro adeguato e uno spazio per la condivisione delle migliori pratiche e soluzioni in grado di aiutare gli Stati membri sia ad assolvere ai loro obblighi in materia di diritti umani che a investire con successo in società maggiormente coese e inclusive.

## Parere della FRA 5.6

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero condividere le buone pratiche e le esperienze sull'integrazione attraverso l'istruzione, promuovendo la partecipazione dei genitori e delle famiglie dei bambini e degli adolescenti alla vita scolastica, nonché rendendo il diritto all'istruzione una realtà per tutti i bambini e gli adolescenti.*

## 6. Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati

***Gli attacchi terroristici commessi l'anno scorso a Bruxelles, Nizza e Berlino hanno intensificato ulteriormente i dibattiti su come combattere efficacemente il terrorismo nel rispetto dello Stato di diritto. Una serie di misure è stata presa al riguardo a livello nazionale e di UE, fra cui riforme nazionali sulle misure di vigilanza, consultazioni sulla crittografia e sull'adozione della direttiva sul codice di prenotazione (PNR – Passenger Name Record). Nel frattempo, l'adozione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la direttiva sulla protezione dei dati per il settore penale e della polizia (direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia) hanno costituito un passo decisivo verso un regime di protezione dei dati modernizzato e più efficace. Nel 2016 l'UE non ha proposto alcuna modifica della legislazione in risposta all'anteriore annullamento della direttiva sulla conservazione dei dati da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), ma la nuova giurisprudenza della CGUE ha ulteriormente chiarito come la conservazione dei dati possa soddisfare i requisiti in materia di diritti fondamentali.***

Le prove della FRA, che si basano sulla ricerca in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'ambito della sorveglianza su larga scala effettuata su richiesta del Parlamento europeo, mostrano che diversi Stati membri dell'UE hanno attuato riforme dei rispettivi quadri giuridici in materia di raccolta di informazioni durante tutto l'anno. Poste in essere nel mezzo di un'ondata di attacchi terroristici, tali modifiche hanno migliorato i poteri e le capacità tecnologiche delle autorità competenti e possono accrescere i loro poteri intrusivi – con eventuali implicazioni per i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale. La Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo forniscono orientamenti essenziali su come proteggere al meglio tali diritti. Tra le tutele giuridiche figurano garanzie sostanziali e procedurali sulla necessità e proporzionalità della misura, una supervisione indipendente e la garanzia di meccanismi di ricorso efficaci, nonché norme sulle prove da fornire nel caso in cui una persona sia oggetto di sorveglianza. Ampie consultazioni possono contribuire a garantire che le riforme della normativa sull'intelligence prevedano un funzionamento più efficace e legittimo dei servizi e ottengano il sostegno dei cittadini.

### Parere della FRA 6.1

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero intraprendere un'ampia consultazione pubblica con una gamma completa di parti interessate, garantire la trasparenza del processo legislativo, nonché incorporare norme e tutele europee e internazionali pertinenti al momento di introdurre le riforme nelle rispettive normative in materia di sorveglianza.*

La crittografia è probabilmente la tecnica di potenziamento della privacy più accessibile. Si tratta di un metodo riconosciuto nel regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), nonché nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Ciononostante, la protezione che fornisce viene utilizzata anche per scopi illegali e criminali. La diffusione dei servizi che forniscono crittografia end-to-end alimenta la tensione tra garanzia del rispetto della vita privata e lotta alla criminalità, giacché tali servizi, a causa della loro progettazione, impediscono o rendono più difficile l'accesso ai dati cifrati da parte delle autorità di contrasto. Per superare questo ostacolo, alcuni Stati membri hanno iniziato a considerare la possibilità di emanare – o l'hanno già emanata – una normativa che obbliga i fornitori di servizi ad avere backdoor incorporate nel sistema di crittografia che, su richiesta, consentano l'accesso





a qualsivoglia dato crittografato da parte dei servizi segreti e delle autorità di contrasto. Come era stato notato da molti, tuttavia, tali backdoor incorporate possono portare a un generale indebolimento della crittografia, poiché possono essere scoperte e sfruttate da chiunque possieda una sufficiente competenza tecnica. Tale esposizione potrebbe andare contro quanto previsto dalla protezione dei dati e potrebbe colpire indiscriminatamente la sicurezza delle comunicazioni e dei dati memorizzati da Stati, imprese e privati.

#### Parere della FRA 6.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le misure volte a superare l'ostacolo della crittografia siano proporzionate alla finalità legittima di combattere la criminalità e non interferiscano in maniera ingiustificata con il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati.*

Il regolamento generale sulla protezione dei dati che verrà applicato a partire dal 2018, stabilisce norme più avanzate per ottenere una protezione efficace e adeguata dei dati di carattere personale. Le autorità per la protezione dei dati assumeranno un ruolo ancora più importante nella salvaguardia del diritto alla protezione dei dati. Ogni nuovo atto giuridico nell'ambito della protezione dei dati dovrà rispettare le norme avanzate stabilite nel regolamento. Per esempio, nel 2016 l'UE ha adottato una decisione di adeguatezza ai fini del trasferimento internazionale di dati: lo scudo UE-USA per la privacy. Tale decisione dichiara esplicitamente che la Commissione europea valuterà regolarmente se le condizioni per l'adeguatezza sono ancora garantite. Qualora tale valutazione risulti inconcludente in seguito all'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, la decisione prevede la possibilità per la Commissione di adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere lo scudo per la privacy. Inoltre, nel 2016 l'UE ha adottato il suo primo atto legislativo in materia di cibersicurezza – la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione – e all'inizio del 2017, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione ha proposto un regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche per sostituire la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

#### Parere della FRA 6.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero recepire la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione nei rispettivi quadri giuridici nazionali in modo tale da tenere conto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Gli Stati membri e le imprese dovrebbero agire altresì in conformità a queste norme durante l'elaborazione o il trasferimento di dati di carattere personale in base allo scudo UE-USA per la privacy.*

Mentre nel 2014 si dibatteva sull'opportunità di conservare o meno i dati, la posizione prevalente tra gli Stati membri dell'UE nel 2015 è che la conservazione dei dati sia una misura efficiente per la tutela della sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica e per il contrasto dei reati gravi. Si sono verificati progressi limitati in questo campo nel 2016: mentre l'UE non ha proposto alcuna legislazione rivista in risposta all'annullamento della direttiva sulla conservazione dei dati due anni prima, la CGUE ha sviluppato la propria giurisprudenza in materia di tutele dei diritti fondamentali essenziali per la legalità della conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

#### Parere della FRA 6.4

*Gli Stati membri dovrebbero evitare la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione, nell'ambito dei rispettivi quadri nazionali in materia di conservazione dei dati. L'ordinamento nazionale dovrebbe comprendere rigorosi controlli della proporzionalità e tutele procedurali appropriate affinché siano effettivamente garantiti i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali.*

Nell'aprile 2013 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha respinto la proposta di direttiva dell'UE sul codice di prenotazione (PNR) a causa di problematiche relative alla proporzionalità e necessità delle misure, nonché della mancanza di tutele per la protezione dei dati e di trasparenza nei confronti dei passeggeri. Evidenziando la necessità di combattere il terrorismo e la criminalità grave, l'assemblea legislativa dell'UE ha raggiunto nel 2016 un accordo riguardante una versione rivista della direttiva dell'UE sul codice di prenotazione, adottandone il testo. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il mese di maggio 2018. Il testo adottato prevede un rafforzamento delle tutele

in linea con i suggerimenti formulati dalla FRA nel parere del 2011 sul sistema di raccolta dei dati PNR dell'UE. Tali tutele includono un rafforzamento dei requisiti in materia di accessibilità e proporzionalità, nonché ulteriori salvaguardie in materia di protezione dei dati. Esistono tuttavia degli aspetti riguardanti la protezione dei diritti fondamentali che la direttiva non copre.

#### Parere della FRA 6.5

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero migliorare le tutele in materia di protezione dei dati al fine di garantire il rispetto dei più elevati standard di protezione dei diritti fondamentali. Tale disposizione si applica anche al recepimento della direttiva dell'UE sul codice di prenotazione (PNR). Alla luce della recente giurisprudenza della CGUE, le tutele dovrebbero riguardare in maniera particolare le giustificazioni presentate per la conservazione dei dati relativi al codice di prenotazione, i ricorsi effettivi e il controllo indipendente.*



## 7. Diritti dei minori

**Quasi il 27 % dei bambini e degli adolescenti nell'Unione europea è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Sebbene si tratti di un leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti, gli obiettivi UE 2020 restano irraggiungibili. Il nuovo pilastro UE dei diritti sociali potrebbe svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema della povertà infantile. L'adozione di una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori sospettati o accusati di reato dovrebbe migliorare la giustizia minorile e introdurre ulteriori tutele per i minori in conflitto con la legge. Nel frattempo, migliaia di migranti e richiedenti asilo bambini e adolescenti, in viaggio da soli o con le loro famiglie, hanno continuato ad approdare in Europa nel 2016. Nonostante gli sforzi degli Stati membri dell'UE, garantire assistenza e protezione a questi bambini e adolescenti ha presentato diverse difficoltà. Le condizioni di accoglienza hanno continuato ad essere carenti, le garanzie procedurali sono state attuate in modo incoerente, l'affidamento è stato relegato a un ruolo secondario e i sistemi di tutela spesso sono stati inefficaci. Queste realtà hanno sottolineato l'importanza di sostituire il piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati con un nuovo piano sui minori migranti.**

Quasi al 27 %, la proporzione di bambini e adolescenti a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE rimane alta. Stando alla media dell'UE, la proporzione è più alta in determinati Stati membri e tra determinati gruppi, come i bambini e gli adolescenti Rom o quelli provenienti da famiglie di migranti. L'obiettivo della strategia "Europa 2020" sulla riduzione della povertà stabilito è dunque ancora lontano dall'essere conseguito. A norma dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, "(i) minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere". Tuttavia, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri non danno sufficiente rilievo alla povertà e all'esclusione sociale infantile nel semestre europeo. L'UE ha intrapreso una serie di iniziative che potrebbero rafforzare le misure legislative, politiche e finanziarie degli Stati membri, compresa la raccomandazione della Commissione europea del 2013 su come "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e l'adozione di un pilastro europeo dei diritti sociali specifico per i bambini e gli adolescenti.

### Parere della FRA 7.1

*L'UE dovrebbe porre maggiormente l'accento su come contrastare in maniera esaustiva la povertà e l'esclusione sociale infantile nel semestre europeo – attraverso un migliore utilizzo della raccomandazione della Commissione europea del 2013 – nonché nelle prossime iniziative, come il pilastro europeo dei diritti sociali. Questo potrebbe comprendere focalizzare l'attenzione, durante il semestre europeo, sugli Stati membri dell'UE dove i tassi di povertà infantile sono rimasti alti e invariati nel corso degli ultimi anni.*

*Gli Stati membri dell'UE, con il sostegno della Commissione europea, potrebbero analizzare e replicare, se del caso, i fattori di successo in materia di diritto e le politiche economico-sociali degli Stati membri che negli ultimi anni sono riusciti a migliorare la condizione dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie.*

La direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali è una tappa fondamentale in un settore vitale e spesso contenzioso della giustizia. La ricerca esistente nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali nazionali sottolineano la necessità di misure di protezione speciali per i minori in conflitto con la legge. Le ricerche svolte dalla FRA su bambini e adolescenti e giustizia mostrano che solitamente il quadro giuridico per la tutela dei minori è in vigore; tuttavia, l'attuazione pratica di tale legislazione resta difficile, soprattutto

a causa della mancanza di strumenti pratici, di linee guida o di formazione per i professionisti.

#### Parere della FRA 7.2

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero effettuare una revisione nazionale per individuare pratiche, ostacoli, lacune o debolezze esistenti nei rispettivi sistemi di giustizia minorile. Un piano d'azione dovrebbe seguire questa revisione nazionale per definire le misure politiche e le risorse necessarie alla piena attuazione della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tale piano potrebbe comprendere una formazione per gli attori giudiziari o lo sviluppo di orientamenti pratici per le valutazioni individuali e per informare i minori in modo consono alla loro età.*

I bambini e gli adolescenti migranti e richiedenti asilo sono continuati ad arrivare in Europa durante il 2016, da soli o insieme alle loro famiglie. Le prove raccolte dalla FRA mostrano che nonostante gli sforzi degli Stati membri esistono evidenti carenze all'interno dei sistemi di accoglienza per i minori non accompagnati, come la mancanza di strutture specializzate e la presenza di strutture di prima accoglienza e di transito affollate e inadeguate. La collocazione dei minori non accompagnati presso famiglie affidatarie non viene ancora ampiamente utilizzata come opzione. Le prove suggeriscono che la fornitura di adeguate condizioni di accoglienza è di vitale importanza per prevenire la tratta e lo sfruttamento di bambini e adolescenti, o la scomparsa degli stessi. La Commissione europea ha presentato una serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo, mentre il Piano d'azione sui minori non accompagnati 2011-2014 non è stato rinnovato.

#### Parere della FRA 7.3

*L'UE dovrebbe sviluppare un piano d'azione dell'UE per i minori migranti, compresi i minori non accompagnati, istituendo priorità politiche e misure chiare da integrare con le iniziative degli Stati membri dell'UE.*

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare i propri sistemi di protezione dei minori mediante l'applicazione di norme nazionali in materia di accoglienza alternativa per i bambini e gli adolescenti dei richiedenti asilo e degli immigrati, focalizzando l'attenzione sulla qualità dell'assistenza. Queste dovrebbero includere, come prescritto nella direttiva sulle condizioni di accoglienza, il collocamento dei minori non accompagnati presso famiglie affidatarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse sufficienti per i servizi comunali che forniscono il sostegno ai minori non accompagnati.*

La nomina di un tutore per ogni minore non accompagnato rimane una sfida, come mostrano le prove raccolte dalla FRA. Le questioni principali riguardano le lunghe procedure di nomina e le scadenze, le difficoltà nel reclutamento di tutori qualificati, l'elevato numero di bambini e adolescenti assegnati a ciascun tutore, e una mancanza di indipendenza e di garanzie di imparzialità delle istituzioni per la tutela in alcuni degli Stati membri dell'UE. La proposta della Commissione europea di revisionare la direttiva sulle condizioni di accoglienza comprende miglioramenti ai sistemi di tutela per i minori non accompagnati. La proposta prevede la nomina di tutori che siano responsabili per la cura degli interessi superiori del minore in tutti gli aspetti della sua vita, e non solo per rappresentarlo legalmente. Al contrario, le proposte di revisione del regolamento Dublino e della direttiva sulle procedure di asilo prevedono soltanto la nomina di un "legale rappresentante" e non di un "tutore".

#### Parere della FRA 7.4

*Il legislatore dell'UE dovrebbe definire un concetto coerente di sistemi di tutela con un ruolo chiaro nella salvaguardia degli interessi superiori dei minori non accompagnati in tutti gli aspetti della loro vita.*

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che i sistemi di protezione dei minori e le autorità di tutela svolgano un ruolo più importante nelle procedure di asilo e migrazione che interessano i minori. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare o rafforzare i rispettivi sistemi di tutela e destinarvi le risorse necessarie. Dovrebbero garantire la nomina tempestiva di un numero sufficiente di tutori qualificati e indipendenti per tutti i minori non accompagnati. Infine, potrebbero considerare pratiche promettenti e ricerche e manuali esistenti, come ad esempio il manuale sulla Tutela dei minori privati delle cure genitoriali realizzato congiuntamente dalla Commissione e dalla FRA, a sostegno di tale processo.*



## 8. Accesso alla giustizia compresi i diritti delle vittime di reato

***Nel corso dell'anno, l'Unione europea e altri soggetti internazionali hanno affrontato varie sfide in materia di Stato di diritto e giustizia. Diversi Stati membri dell'UE hanno rafforzato i diritti delle persone sospettate o accusate di reato per recepire il diritto derivato dell'UE e quest'ultima ha adottato nuove direttive che introducono ulteriori tutele. Molti Stati membri hanno inoltre adottato misure volte a migliorare l'applicazione pratica della direttiva sui diritti delle vittime per garantire un cambiamento efficace alle vittime di reati, anche nel contesto dei servizi di assistenza. Gli ultimi tre Stati membri dell'UE – Bulgaria, Lettonia e Repubblica Ceca – hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel 2016, a dimostrazione del fatto che tutti gli Stati membri dell'Unione accettano che la Convenzione definisca norme europee di tutela dei diritti umani in materia di violenza contro le donne e la violenza domestica. Nel contempo, la Convenzione ha continuato a promuovere svariate iniziative legislative a livello di Stati membri.***

L'UE e altri attori internazionali hanno continuato nel 2016 ad affrontare le sfide in corso nel settore della giustizia e soprattutto dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto contribuisce alla protezione di tutti i valori fondamentali menzionati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ne è un prerequisito. Gli sviluppi riguardanti lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Polonia hanno stimolato la Commissione europea ad effettuare, per la prima volta, una valutazione della situazione in uno Stato membro sulla base del suo quadro sullo Stato di diritto. Tutto questo si è tradotto in un parere ufficiale seguito da raccomandazioni su come il paese dovrebbe affrontare gli aspetti problematici noti relativi allo Stato di diritto. Dopo che il governo polacco ha respinto tali raccomandazioni, la Commissione europea ha formulato raccomandazioni complementari, tenendo conto dei più recenti sviluppi in Polonia.

### Parere della FRA 8.1

*Tutti i soggetti interessati a livello nazionale, compresi i governi, i parlamenti e le autorità giudiziarie, devono intensificare gli sforzi per difendere e rafforzare lo Stato di diritto. Possiedono tutti la responsabilità di affrontare gli aspetti problematici dello Stato di diritto e svolgono un ruolo fondamentale nell'evitare ogni deriva dello Stato di diritto. L'UE e gli attori internazionali sono incoraggiati a intensificare i loro sforzi per sviluppare criteri di paragone oggettivi (come gli indicatori), nonché valutazioni contestuali. La Polonia dovrebbe considerare il consiglio ricevuto dai meccanismi di controllo europei e internazionali in materia di diritti umani, tra cui le raccomandazioni della Commissione integrate nella procedura quadro sullo Stato di diritto.*

Molti Stati membri dell'UE hanno continuato a proporre modifiche legislative per soddisfare i requisiti delle direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE – sul diritto alla traduzione, all'interpretazione e all'informazione nei procedimenti penali – anche dopo le scadenze per il recepimento. Gli Stati membri hanno altresì adottato nuove leggi per recepire la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore. Le prove raccolte dalla FRA nel 2016 mostrano, tuttavia, che gli Stati membri dell'UE hanno ancora del lavoro da fare su tali direttive, soprattutto riguardo all'adozione di misure politiche – come una guida e una formazione concrete – in materia di tutela dei diritti delle persone indagate

o imputate. Esiste anche un potenziale non sfruttato riguardante lo scambio di conoscenze, di buone pratiche e di esperienze relative alle tre direttive. Tali scambi potrebbero contribuire alla costruzione di un sistema di giustizia dell'UE che operi in sinergia e rispetti i diritti fondamentali.

#### Parere della FRA 8.2

*Gli Stati membri dell'UE - lavorando a stretto contatto con la Commissione europea e altri organismi dell'UE - dovrebbero continuare i loro sforzi per garantire che i diritti procedurali nei procedimenti penali entrino debitamente e a pieno titolo negli ordinamenti giuridici nazionali e siano attuati in maniera efficace in tutta l'UE. Tali misure potrebbero includere la possibilità di fornire una guida e una formazione pratiche e mirate agli attori della giustizia penale, nonché maggiori possibilità di comunicazione tra gli attori.*

Nel 2016, molti Stati membri dell'UE si sono concentrati sul rispetto degli obblighi sanciti dalla direttiva sui diritti delle vittime - come rivolgersi a un numero maggiore di vittime e rafforzare le capacità e il finanziamento dei servizi di assistenza alle vittime, compresi i servizi specializzati per le vittime particolarmente vulnerabili, come i minori. Una tendenza positiva degna di nota è stata che oltre un quarto degli Stati membri ha aumentato i finanziamenti per i servizi di assistenza alle vittime, portando all'espansione e al miglioramento dei servizi. Nonostante i progressi, rimane un netto divario in diversi Stati membri dell'UE: la mancanza di servizi di assistenza generici - nel senso che non tutte le vittime di reato nell'UE possono accedere all'assistenza, che può essere di vitale importanza affinché sia garantito il rispetto dei loro diritti.

#### Parere della FRA 8.3

*Gli Stati membri dell'UE dovrebbero colmare le lacune nella fornitura di servizi di assistenza generici. È importante responsabilizzare le vittime di reato permettendo loro di godere effettivamente dei loro diritti, conformemente alle norme minime stabilite nella direttiva sui diritti delle vittime. Ciò dovrebbe includere il rafforzamento della capacità e del finanziamento dei servizi globali di assistenza alle vittime, ai quali tutte le vittime di reato possono accedere a titolo gratuito. Conformemente alla direttiva, gli Stati membri dell'UE dovrebbero altresì rafforzare i servizi specializzati per le vittime vulnerabili, come i minori e le vittime di reati generati dall'odio.*

Nel 2016, gli ultimi tre Stati membri dell'UE (Bulgaria, Repubblica ceca e Lettonia) hanno firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Nel frattempo, in un altro Stato membro (Polonia) sono state pronunciate dichiarazioni relative a una possibile rinuncia dei suoi impegni nei confronti della convenzione. Al momento di determinare le norme europee per la protezione delle donne contro la violenza, la convenzione di Istanbul è il più importante punto di riferimento. In particolare, l'articolo 52 sulle misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice obbliga le parti a garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore di una violenza domestica di lasciare i locali di residenza della vittima. Ciò è in linea con la direttiva sui diritti delle vittime, che impone agli Stati membri dell'UE di garantire la protezione delle vittime contro la vittimizzazione ripetuta. Ciononostante, ad oggi, soltanto circa la metà degli Stati membri dell'UE ha emanato una normativa per l'attuazione di tale opzione in conformità alla Convenzione di Istanbul. Inoltre, negli Stati membri in cui è presente una legislazione pertinente, si osserva una carenza di valutazioni riguardanti la relativa efficacia.

#### Parere della FRA 8.4

*Tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in considerazione la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e la relativa attuazione. Ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione di Istanbul, nonché per assicurare la protezione immediata e affidabile delle vittime di violenza domestica contro la vittimizzazione ripetuta, gli Stati membri dell'UE dovrebbero emanare e attuare in modo efficace disposizioni di legge che consentano alla polizia di ordinare all'autore di una violenza domestica di lasciare la residenza della vittima e di rimanere a distanza di sicurezza dalla stessa. Gli Stati membri che possiedono una tale legislazione dovrebbero analizzarne la relativa efficacia sul campo.*



## 9. Sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

*Dieci anni dopo l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), la Convenzione continua a stimolare significativi cambiamenti giuridici e politici nell'UE e nei suoi Stati membri. Man mano che l'attenzione si sposta gradualmente dalla prima ondata di riforme legate alla CRPD verso il consolidamento dei progressi compiuti, le raccomandazioni sui meccanismi di revisione e denuncia a livello internazionale, europeo e nazionale stanno acquisendo sempre maggiore importanza ai fini dell'individuazione di lacune persistenti nell'attuazione. I sistemi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione possono essere strumenti essenziali per guidare il seguito da dare a tali raccomandazioni, soprattutto quelle derivanti dalle revisioni del comitato CRPD, ma per funzionare efficacemente hanno bisogno di indipendenza, risorse e solide basi giuridiche.*

A seguito dell'esame della situazione dei progressi dell'UE nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) del 2015, le istituzioni dell'UE hanno adottato una serie di misure politiche e legislative da seguire sulla base di alcune raccomandazioni del comitato CRPD, sottolineando l'impegno dell'Unione a rispettare i suoi obblighi ai sensi della convenzione. Le raccomandazioni ad ampio spettro del comitato offrono un piano di massima per un'azione legale e politica nella sfera di competenza dell'UE e sono pertinenti per tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE.

### Parere della FRA 9.1

*L'UE dovrebbe offrire un esempio positivo assicurando una rapida attuazione delle raccomandazioni del comitato CRPD ai fini di una ulteriore completa attuazione della convenzione. Ciò richiederà una stretta collaborazione tra le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE – coordinata dalla Commissione europea quale punto di riferimento per l'attuazione della CRPD – nonché con gli Stati membri e le organizzazioni di persone disabili. Le modalità di questa cooperazione dovrebbero essere stabilite in una strategia trasversale di attuazione della CRPD, come raccomandato dal comitato CRPD.*

Le azioni volte all'attuazione della CRPD hanno contribuito a stimolare una vasta gamma di riforme legali e politiche nell'UE durante il 2016, dall'accessibilità all'istruzione inclusiva, alla partecipazione politica e alla vita indipendente. Tuttavia, alcune iniziative a livello di UE e di Stati membri non incorporano pienamente gli approcci alla disabilità basati sui diritti umani previsti dalla CRPD, o soffrono della mancanza di orientamenti di attuazione chiari per poter essere efficaci.

### Parere della FRA 9.2

*L'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per incorporare le norme della CRPD nei loro quadri giuridici e politici al fine di garantire che l'approccio alla disabilità basato sui diritti, come stabilito dalla CRPD, entri a pieno titolo nelle leggi e nella realizzazione delle politiche. Ciò potrebbe comprendere una revisione completa della legislazione per l'ottemperanza alla CRPD. La guida all'attuazione dovrebbe incorporare obiettivi e tempi chiari e individuare gli attori responsabili per le riforme.*

I progetti dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) concordati nel 2016 mostrano che in molti ambiti le iniziative per attuare la CRPD negli Stati membri dell'UE necessitano del sostegno finanziario dei fondi SIE. Le condizionalità ex ante – condizioni che devono essere soddisfatte prima che i fondi possano essere spesi – possono aiutare a fare

in modo che i fondi contribuiscano a promuovere l'attuazione della CRPD. In fase di avvio dei progetti finanziati dai fondi SIE, i comitati di controllo a livello nazionale avranno un ruolo sempre più importante da svolgere per garantire che i fondi soddisfino i requisiti della CRPD.

#### Parere della FRA 9.3

*L'UE e gli Stati membri dovrebbero agire rapidamente per garantire un'applicazione approfondita delle condizionalità ex ante legate ai diritti delle persone con disabilità al fine di massimizzare il potenziale dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per sostenere l'attuazione della CRPD. Per consentire un controllo efficace dei fondi e dei loro risultati, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero inoltre agire per garantire una raccolta di dati appropriata e adeguata in merito a come vengono utilizzati i fondi SIE.*

Le prove raccolte dalla FRA nel 2016 rivelano l'importante ruolo che i meccanismi di ricorso giudiziari e non-giudiziari possono svolgere nell'individuazione di lacune nell'attuazione della CRPD e chiarire l'ambito di applicazione dei requisiti della convenzione. Diversi casi riguardanti la non discriminazione nel settore dell'occupazione servono a sottolineare la complementarità e reciproca importanza delle norme a livello di Nazioni Unite, UE e nazionale.

#### Parere della FRA 9.4

*L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero agire per accrescere la consapevolezza riguardo alla CRPD tra i meccanismi di ricorso giudiziari e non-giudiziari al fine di migliorare ulteriormente l'importante ruolo di questi ultimi nel garantire l'attuazione della CRPD. Ciò potrebbe comprendere lo sviluppo di moduli formativi e stabilire le modalità per lo scambio di esperienze e pratiche nazionali.*

Alla fine del 2016, solo l'Irlanda non aveva ratificato la CRPD, sebbene le principali riforme che aprono la strada alla ratifica siano ora in vigore. Inoltre, cinque Stati membri e l'UE non hanno ratificato il protocollo opzionale della CRPD, che consente alle singole persone di presentare reclami al comitato CRPD e al comitato di avviare indagini confidenziali qualora "riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche" della convenzione (articolo 6).

#### Parere della FRA 9.5

*Gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora aderito alla CRPD e/o al suo protocollo aggiuntivo dovrebbero completare le misure necessarie per garantire la ratifica il più presto possibile con l'obiettivo di ottenere la piena ratifica di questi strumenti in tutta l'UE. L'UE dovrebbe anche agire rapidamente per accettare il protocollo aggiuntivo.*

Alla fine del 2016, quattro dei 27 Stati membri dell'UE che hanno ratificato la CRPD non hanno stabilito o definito dei quadri per promuovere, proteggere e controllare l'attuazione della convenzione, come previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione. Inoltre, le prove della FRA rivelano che l'effettivo funzionamento di taluni quadri esistenti è minacciato dall'insufficienza di risorse, dall'assenza di basi giuridiche solide e dal fallimento nel garantire la partecipazione sistematica delle persone con disabilità, nonché da una mancanza di indipendenza in conformità ai principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

#### Parere della FRA 9.6


*L'UE e tutti gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di assegnare alle strutture di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, risorse finanziarie e umane sufficienti e stabili. Queste consentiranno loro di svolgere in maniera efficace le funzioni assegnate e garantiranno un controllo effettivo dell'attuazione della CRPD. Come stabilito nel parere giuridico della FRA del 2016 riguardante i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della CRPD in ambito UE, dovrebbero inoltre considerare la possibilità di garantire la sostenibilità e l'indipendenza delle strutture di monitoraggio adoperandosi affinché godano di basi giuridiche solide per il loro lavoro e affinché la relativa composizione e funzionamento tengano conto dei principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani.*











Nel 2016, sia l'UE che gli Stati membri si sono adoperati per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali con diverse iniziative, sebbene alcune misure abbiano rischiato di comprometterla. La *Relazione sui diritti fondamentali 2017 della FRA* fa il punto della situazione sui principali sviluppi nell'UE nell'arco del 2016 ed espone i pareri della FRA in proposito. Ponendo in evidenza sia i risultati ottenuti sia le aree che destano ancora preoccupazione, la relazione contiene un'analisi dei principali temi al centro del dibattito sui diritti fondamentali nell'UE.

La sezione di approfondimento di quest'anno fa il punto su 10 anni di sviluppi nel campo dei diritti fondamentali nell'Unione europea. I restanti capitoli riguardano la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il suo utilizzo da parte degli Stati membri; l'uguaglianza e la non discriminazione; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata; l'integrazione dei Rom; l'asilo e l'immigrazione; la società dell'informazione, la privacy e la protezione dei dati; i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'accesso alla giustizia e gli sviluppi nell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

## Ulteriori informazioni

La versione integrale della *Relazione sui diritti fondamentali 2017 della FRA (Fundamental Rights Report 2017)*, è consultabile all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017>

Altre pubblicazioni della FRA in questo ambito:

- FRA (2017), *Relazione sui diritti fondamentali 2017 – Pareri della FRA*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017-fra-opinions> (disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE)
- FRA (2017), *Between promise and delivery: 10 years of fundamental rights in the EU*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2017/10-years-fundamental-rights> (disponibile in inglese e francese)

Le relazioni annuali precedenti della FRA sulle criticità e sui progressi nel campo dei diritti fondamentali nell'UE di un anno specifico sono consultabili all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports> (disponibili in inglese, francese e tedesco).



Ufficio delle pubblicazioni

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2017  
Diritti delle immagini usate (copertina e testo): © iStockphoto;  
Commissione europea; OSCE (Milan Obradovic)



Print: ISBN 978-92-9491-643-3, doi:10.2811/03851  
PDF: ISBN 978-92-9491-680-8, doi:10.2811/831249

### FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria  
Tel. +43 158030-0 – Fax. +43 158030-699  
[fra.europa.eu](http://fra.europa.eu) – [info@fra.europa.eu](mailto:info@fra.europa.eu)  
[facebook.com/fundamentalrights](https://www.facebook.com/fundamentalrights)  
[linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)  
[twitter.com/EURightsAgency](https://twitter.com/EURightsAgency)